



Comune di Formia
APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CC n. 52 del 18-10-2001

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Avv. Pasquale Russo -

COMUNE DI FORMIA

Disciplinare Acustico Comunale

(Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico art. 6, comma 1, lettera e)

Legge Regionale n.18 del 3 Agosto 2001, art. 5, comma 1 lettera d)

A cura di:
Dott.ssa Concetta Fabozzi
Dott. Giancarlo di Trapano

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| COMUNE DI FORMIA..... | 1 |
| Disciplinare Acustico Comunale | 1 |
| SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE E LIMITI | 3 |
| SEZIONE II - Geriche sorgenti sonore | 4 |
| Art. 6 - Limiti vigenti | 5 |
| SEZIONE III - ATTIVITÀ TEMPORANEE | 8 |
| Art. 7 - DEFINIZIONI E DEROGHE | 8 |
| Art. 8 - ASPETTI GENERALI..... | 8 |
| Art. 9 - CANTIERI | 9 |
| Art. 10 - ATTIVITA' MUSICALI, SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI | 9 |
| Art. 11 - REVOCHE | 9 |
| Art. 12 - MANUTENZIONE AREE VERDI | 10 |
| Art. 13 - SPAZZAMENTO AREE MERCATALI..... | 10 |
| Art. 14 - ATTIVITA' DI IGIENE DEL SUOLO | 10 |
| Art. 15 - FUOCHI DI ARTIFICIO | 10 |
| SEZIONE IV - ATTIVITÀ PERMANENTI..... | 10 |
| Art. 16 - DEFINIZIONI..... | 10 |
| Art. 17 - ATTIVITÀ ESISTENTI..... | 11 |
| Art. 18 - AUTORIZZAZIONE NUOVE ATTIVITA' | 11 |
| Art. 19 - PROCEDURE SEMPLIFICATE | 13 |
| Art. 20 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO..... | 13 |
| SEZIONE V - PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE..... | 14 |
| SEZIONE VI - PARTICOLARI SORGENTI RUMOROSE..... | 14 |
| Art. 24 - DISPOSITIVI DI ALLARME O ANTIFURTO..... | 14 |
| Art. 25 - ALTOPARLANTI..... | 14 |
| Art. 26 - IMPIEGO DI APPARECCHI RUMOROSI NELLE ABITAZIONI..... | 15 |
| Art. 27 - ATTIVITÀ ALL'APERTO..... | 15 |
| Art. 28 - CAMPANE E SIMILI..... | 15 |
| Art. 29 - CONDOMINI..... | 15 |
| SEZIONE VII - CONTROLLI E SANZIONI | 15 |
| Art. 30 - VIGILANZA E CONTROLLO | 15 |
| Art. 31 - SANZIONI AMMINISTRATIVE | 16 |
| Art. 32 - DIFFIDE - SOSPENSIONI - REVOCHE..... | 16 |
| SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI FINALI..... | 17 |
| Art. 33 - RINVIO AD ALTRE NORMATIVE | 17 |
| Art. 34 - SPESE RELATIVE A PARERI TECNICI..... | 17 |

SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE E LIMITI

Art. 1 - Finalità e campo di applicazione

1. Il presente disciplinare è adottato dal Comune in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e dall'articolo 5, comma 1 lettera d) della Legge Regionale n.18 del 3 Agosto 2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14".
2. Ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, il presente disciplinare prevede espliciti divieti, limitazioni, orari e regolamentazioni, tesi a tutelare la cittadinanza dall'inquinamento acustico, anche per le modalità di raccolta dei rifiuti, per l'uso delle campane, degli altoparlanti e per tutte le attività rumorose.

Art.2 - Definizioni

Nel presente disciplinare si intende per:

1. Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
2. Attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
3. Attività rumorose temporanee: attività di durata limitata nel tempo, stagionale, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione, tra l'altro, cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all'aperto, cinema all'aperto, piano bar all'aperto, attività all'interno di impianti sportivi.
4. Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 81/08, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
5. Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
6. Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
7. Persone esposte al rumore: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa.
8. Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono inoltre considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della L.447/95 e L.R.52/00.

9. Ricettore sensibile o sito sensibile: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, etc.
10. Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto: fasce territoriali per ciascun lato dell'infrastruttura, all'interno delle quali sono vigenti specifici limiti di immissione di rumore fissati per l'infrastruttura di trasporto (strade e ferrovie)
11. Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
12. Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno o nell'ambiente abitativo, misurato in prossimità dei ricettori; I valori limite di immissione sono distinti in: a) valori limite assoluti, applicabili in ambiente esterno, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite differenziali, applicabili in ambiente abitativo, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
13. Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, il cui superamento prevede l'adozione, da parte del Comune, di piani di risanamento acustico.
14. Tecnico Competente in Acustica Ambientale: figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla L.447/95 e dal D.P.C.M. del 31/03/98 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»".

Art. 3 - Esclusioni

1. Sono escluse le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.lgs.81/08, gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'art. 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile.

SEZIONE II - Generiche sorgenti sonore

Art. 4 - Campo di applicazione

1. In questo Capo vengono disciplinate le generiche sorgenti sonore fisse e mobili.

Art. 5 - Limiti previsti

1. Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", le sorgenti sonore fisse sono tenute a rispettare i seguenti valori limite:

- limite di emissione;
- limite assoluti di immissione;
- limite differenziali di immissione;
- limite di attenzione.

2. Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, i singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili devono rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti dalle proprie norme di omologazione e certificazione.

Per le infrastrutture di trasporto (strade e ferrovie) valgono i limiti stabiliti dai Regolamenti di esecuzione emanati ai sensi della L. 447/95.

Art. 6 - Limiti vigenti

1. Il presente articolo affrontata una trattazione semplificata dei valori limite vigenti sul territorio comunale. Per una trattazione più estesa ed esaustiva si rimanda alla Legge 447/95 ed al DPCM 14 novembre 1997.

2. Limiti acustici validi sul territorio comunale

Secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale all'interno del territorio comunale possono essere individuate le seguenti tipologie di classi acustiche (vedi tabella 1), a cui, per ciascuna classe, sono associati limiti di emissione e immissione acustici diurni e notturni.

Tabella 1: Descrizione classi acustiche

| |
|--|
| <p>CLASSE I - Aree particolarmente protette</p> <p>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p> |
| <p>CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</p> |
| <p>CLASSE III - Aree di tipo misto</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p> |
| <p>CLASSE IV - Aree di intensa attività umana</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p> |
| <p>CLASSE V - Aree prevalentemente industriali</p> <p>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p> |
| <p>CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali</p> <p>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi</p> |

3. Limiti di emissione e di immissione assoluto

I limiti previsti per le classi sopra descritte, sono quelli stabiliti dalla *tabella B (limiti di emissione)* e *tabella C (limiti assoluti di immissione)* del DPCM 14 novembre 1997 e di seguito riportati.

Tabella B: Valori limite di emissione – Leq in dBA

| Classi di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
|---|-------------------------|---------------------------|
| | Diurno (06:00-22:00) | Notturno (22:00-06:00) |
| I - Aree particolarmente protette | 45 | 35 |
| II - Aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| III - Aree di tipo misto | 55 | 45 |
| IV - Aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
| V - Aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
| VI - Aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |

Tabella C: Valori limite assoluti di immissione – Leq in dBA

| Classi di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
|---|-------------------------|---------------------------|
| | Diurno (06:00-22:00) | Notturno (22:00-06:00) |
| I - Aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| II - Aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| III - Aree di tipo misto | 60 | 50 |
| IV - Aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| V - Aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| VI - Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

In attesa che il Comune di Formia provveda all'adozione del piano di classificazione acustica, sul territorio comunale sono vigenti i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1° marzo 1991 (vedi tabella 2).

Tabella 2: limiti transitori di accettabilità della rumorosità immessa nell'ambiente esterno

| Zona | Limite diurno | Limite notturno |
|---------------------------------|---------------|-----------------|
| Tutto il territorio nazionale | 70 dB(A) | 60 dB(A) |
| Zona A* (DM n.1444/68) | 65 dB(A) | 55 dB(A) |
| Zona B* (DM n.1444/68) | 60 dB(A) | 50 dB(A) |
| Zona esclusivamente industriale | 70 dB(A) | 70 dB(A) |

*Zona A - Comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, o di porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi;

*Zona B - Comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, ma diverse da A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12 % della superficie fondiaria della zona, e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,25 mc/mq.

I valori limite sopra indicati sono validi in ambiente esterno. All'interno degli edifici, per le zone non esclusivamente industriali (classi dalla I alla V), il DPCM 14 novembre 1997 prevede l'applicazione del criterio differenziale di seguito riportato.

4. Valori limite differenziali di immissione

All'interno degli ambienti abitativi si applicano i valori limite differenziali di immissioni, determinati come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Tali valori limite sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree classificate nella classe VI;
- al rumore prodotto da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
- se sono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 1) il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; 2) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

5. Limite di attenzione

Ai fini dell'adozione dei piani di risanamento acustico sono validi i valori limite di attenzione.

Tali valori di attenzione sono:

a) se riferiti a un'ora, i valori limite assoluti di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite assoluti di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

6. Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto (strade e ferrovie)

Per le fasce di pertinenza ed i limiti acustici da rispettare da parte delle infrastrutture di trasporto si fa riferimento ai regolamenti di esecuzione emanati ai sensi dell'art. 11 della L. 447/95. Per le ferrovie si fa riferimento al DPR 459 del 18 novembre 1998; per le strade si fa riferimento al DPR

30 Marzo 2004, n. 142. All'interno delle fasce tutte le sorgenti diverse dall'infrastruttura specifica, devono rispettare comunque i limiti della classificazione acustica. All'esterno della fascia di pertinenza acustica l'infrastruttura di trasporto deve concorrere, insieme alle altre sorgenti acustiche presenti, al rispetto dei limiti della classificazione acustica.

SEZIONE III - ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 7 - DEFINIZIONI E DEROGHE

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Rientrano in tale definizione, tra l'altro, cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all'aperto, cinema all'aperto, piano bar all'aperto, attività all'interno di impianti sportivi. Tali attività possono accedere alle autorizzazioni anche in deroga ai limiti di cui alla Sezione II del presente disciplinare se hanno una durata complessiva inferiore o uguale a 60 giorni nello stesso anno anche se non consecutivi.
2. Le attività che si svolgono per oltre 60 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi, devono intendersi attività permanenti e disciplinati nella Sezione IV.
3. Tutte le attività temporanee, anche se non comportano il superamento dei limiti di riferimento normativi, sono sottoposte a specifica autorizzazione come successivamente indicato.

Art. 8 - ASPETTI GENERALI

1. Le attività rumorose temporanee sono autorizzate dal comune, anche in deroga ai valori di cui all'articolo 2, comma 3, della l. 447/1995, ad eccezione delle attività di cantieri edili rese necessarie da circostanze di somma urgenza, tali da non consentire alcun indugio, che devono comunque essere comunicate immediatamente al comune competente mediante una relazione tecnica del responsabile dei lavori.
2. Non sono in ogni caso soggette ad autorizzazione le feste religiose patronali, i comizi elettorali, feste/manifestazioni organizzate dal Comune ed altre Istituzioni Pubbliche di durata non superiore a 2 gg.
3. I richiedenti l'autorizzazione acustica devono compilare e presentare il Modello B con allegata la relazione che contenga almeno i seguenti dati:
 - a) planimetria in scala da 1:500 a 1:1.000 della zona utilizzata evidenziando la collocazione territoriale delle attività rispetto agli edifici circostanti, i siti di misura e l'ubicazione delle sorgenti rumorose;
 - b) il periodo presumibile o la durata delle attività che si intendano intraprendere;
 - c) la fascia oraria interessata;
 - d) la descrizione dei macchinari, degli strumenti, degli impianti eventualmente utilizzati che determinano apprezzabili emissioni di rumore comprensive di marca, modello e n. di matricola;
 - e) le storie temporali dei rilievi fonometrici eseguiti;
 - f) la copia dei certificati di taratura della strumentazione utilizzata;
 - g) il rilievo fotografico dei punti di misura durante la loro esecuzione,
 - h) la stima dei livelli di rumore immesso nell'ambiente abitativo ed esterno;
 - i) le misure di attenuazione del rumore e di bonifica acustica predisposte;
 - l) la copia del decreto dirigenziale per l'iscrizione nell'elenco regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.
4. Il comune rilascia l'autorizzazione acustica sulla base dei dati contenuti nella relazione di cui al comma 1 previo parere dell'ARPA, con indicazione altresì dei valori massimi e delle eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone.
5. L'autorizzazione acustica è rilasciata dal Settore Ambiente comunale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato. Tale termine si intende sospeso in pendenza del parere dell'ARPA di cui al comma 4, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta del

comune. Sia il comune che l'ARPA possono interrompere il decorso dei rispettivi termini se, prima della loro scadenza, rappresentino esigenze istruttorie connesse alla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio.

6. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, il comune non può comunque procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere dell'ARPA richiesto a norma del comma 4 del presente articolo.

7. La documentazione di impatto acustico di cui al presente articolo deve essere elaborata da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 18/01 e verificata, in sede di esame dei relativi progetti, da altro tecnico competente ai sensi del medesimo articolo.

8. Qualora il comune si doterà di un Tecnico Competente in Acustica per esaminare la documentazione allegata, si avvarrà del supporto di ARPA Lazio solo per le autorizzazioni in deroga.

Art. 9 - CANTIERI

1. Per cantieri si intendono tutti i lavori edili che influenzano il clima acustico presso possibili ricettori estranei ai lavori medesimi.

2. I cantieri edili, stradali ed assimilabili, anche di durata superiore a 60 giorni, sono considerati attività temporanee e quindi possono accedere alle autorizzazioni in deroga di cui alla presente sezione del disciplinare. Il richiedente l'autorizzazione dovrà presentare una documentazione tecnica in cui saranno descritte tutte le lavorazioni eseguite con le relative emissioni sonore. Il richiedente dovrà comunque dimostrare di effettuare le lavorazioni limitando al massimo le emissioni sonore e concentrando al meglio le lavorazioni più rumorose, adottando anche azioni di contenimento delle emissioni sonore (pannellature, orari giornalieri limitati, ecc.). I macchinari adottati dovranno essere quelli in commercio rispondenti alla migliore tecnologia disponibile.

3. La presente disciplina non si applica per i lavori eseguiti all'interno dello stesso edificio ed utilizzato da più condomini per i quali vige il rispettivo disciplinare condominiale, fermo restando quanto previsto all'art. 29 della Sezione VI.

Art. 10 - ATTIVITA' MUSICALI, SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI

1. Per attività musicali si intendono tutte le attività che comprendono musica dal vivo e/o musica riprodotta a qualsiasi tipo di intensità e/o scopo. Tali attività devono essere preventivamente autorizzate anche tenendo conto, ove presenti, più attività rumorose viciniori fra loro; in tal caso i calendari degli eventi dovranno tenere in conto quelli delle attività medesime in modo da evitare sommatorie di eventuali richieste, anche in deroga. Potranno essere autorizzati eventi musicali contemporanei solo nel caso in cui venga prodotta una unica relazione redatta secondo quanto dettato dall'art. 8 della Sezione III.

2. Qualora le attività si svolgessero anche negli anni successivi al primo, solo nel caso in cui non vi fossero variazioni e/o modifiche di sorta (clima acustico della zona, impianti, disposizione ed impostazioni dei medesimi e degli arredi, variazione dei ricettori, ecc..) sarà sufficiente inoltrare ulteriore richiesta corredata da una relazione che contenga la verifica del clima acustico comparandolo con quello dell'anno precedente, la dichiarazione sullo stato di conformità dei luoghi con quanto indicato nella relazione originaria e il nuovo calendario degli eventi.

3. Le autorizzazioni concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono rilasciate secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 03/04/2001 n.304 "Disciplinare recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447".

Art. 11 - REVOCHE

1. Qualsiasi autorizzazione, rilasciata a seguito di istanza o prevista da specifiche disposizioni regolamentari, può essere revocata in caso di non rispetto dei criteri stabiliti.

2 .Qualsiasi autorizzazione può inoltre essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 12 - MANUTENZIONE AREE VERDI

1. Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e private per le opere di pronto intervento (taglio erba, potatura, etc), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi (quali macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, etc), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, dovranno svolgersi tra le ore 09:00 e le ore 14:00 o tra le ore 16:00 e le ore 20:00 con esclusione dei giorni festivi, tali attività si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, senza che venga fatta esplicita richiesta.

Art. 13 - SPAZZAMENTO AREE MERCATALI

1. Le attività di spazzamento aree mercatali, anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi da svolgersi in zone in cui vi sono ricettori, dovranno svolgersi entro le due ore successive alla chiusura della vendita, tali attività si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, senza che venga fatta esplicita richiesta.

Art. 14 - ATTIVITA' DI IGIENE DEL SUOLO

1. Le attività di igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi, possono svolgersi in qualsiasi orario e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di riferimento normativi, senza che venga fatta esplicita richiesta.

Art. 15 - FUOCHI DI ARTIFICIO

1. I fuochi d'artificio per fini ludici dovranno svolgersi entro le ore 23:00, nel periodo compreso da settembre ad aprile, ed entro le ore 24:00 per il restante periodo dell'anno, tali attività si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, senza che venga fatta esplicita richiesta.

2. I fuochi per fini agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine e simili), possono essere autorizzati a seguito di comunicazione al Comune, anche qualora venga previsto il superamento dei limiti di riferimento normativo; nella richiesta di cui sopra dovrà essere indicato la marca, il modello ed il n. di matricola della strumentazione utilizzata ed dati relativi al rumore emesso, nonché una planimetria ubicativa rispetto ai ricettori più vicini.

SEZIONE IV - ATTIVITÀ PERMANENTI

Art. 16 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente disciplinare si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività produttiva che non abbia carattere di temporaneità, che sia ubicata stabilmente e che si svolga con uso di impianti o attrezzature rumorose.
2. Le attività destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto che si svolgono in modo ripetitivo anche non continuato sono considerate attività permanenti se hanno una durata complessiva superiore a 60 giorni nello stesso anno.

Art. 17 - ATTIVITÀ ESISTENTI

1. I gestori o i responsabili delle discoteche, dei luoghi di intrattenimento danzante, dei circoli privati a ciò abilitati, delle attività di pubblico spettacolo, delle attività ricreative o sportive che utilizzino strumenti o impianti rumorosi in modo continuativo, attività produttive, artigianali e industriali in esercizio alla data di entrata in vigore del presente disciplina, entro sei mesi dalla stessa data, presentano al comune la documentazione di impatto acustico prevista dal successivo art. 18, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di legge e della tutela del vicinato.
2. Nei casi in cui le attività indicate nel comma 1 determinino disagi di particolare rilevanza, il comune può, anche prima della scadenza del termine di cui al comma 1, previo parere dell'ARPA, richiedere la documentazione di impatto acustico di cui al successivo art. 18.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività già autorizzate, ma non ancora in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disciplina.
4. I titolari delle attività le cui emissioni sonore che non rientrano nei limiti di livello sonoro di zona stabilito (vedasi Sezione II), devono presentare al Comune, entro 1 mese dall'entrata in vigore del presente disciplinare, un piano di risanamento acustico. Il piano di risanamento dovrà contenere l'indicazione delle modalità di adeguamento e del tempo a tal fine necessario che non può comunque essere superiore a 3 mesi.

Art. 18 – AUTORIZZAZIONE NUOVE ATTIVITA'

1. I competenti soggetti titolari dei progetti di alcune categorie di opere devono predisporre una documentazione di impatto acustico. In particolare tale documentazione è necessaria:
 - per le opere soggette a V.I.A. (ex art. 6 legge n. 349 dell'8 luglio 1986);
 - per la realizzazione, modifica e potenziamento di discoteche, di circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, di impianti sportivi e ricreativi;
 - per il *rilascio di concessioni edilizie* relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, per il *rilascio di concessione dei provvedimenti comunali* che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili e infrastrutture, per il *rilascio di qualunque altra licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive*.
2. Lo studio di impatto acustico dovrà dimostrare che l'attività è compatibile, sotto il profilo acustico, con l'ambiente interessato dalla sua realizzazione. La valutazione dovrà quindi consistere in uno studio dal quale si possa dedurre la conoscenza dei livelli sonori attuali e di quelli che esisteranno sul territorio una volta raggiunto il completamento e l'operatività dell'attività in valutazione.
3. I nuovi impianti e le nuove infrastrutture adibite ad attività produttive, commerciali ed assimilabili che prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore con emissioni ed immissioni nell'ambiente esterno o abitativo, possono essere autorizzate solo se rispettano i valori limite vigenti.
4. I soggetti interessati alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle opere indicate al comma 1 presentano apposita documentazione di impatto acustico in allegato al Modello A, nella quale sono indicati almeno le seguenti informazioni:
 - a) la tipologia di attività ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT;
 - b) la zona di appartenenza dell'area interessata e di quelle circostanti, secondo quanto previsto dalla classificazione in zone acustiche, allegando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;
 - c) la posizione delle sorgenti sonore connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi, utilizzando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna, con profili quotati;
 - d) l'elenco dei cicli tecnologici e/o apparecchiature e/o sorgenti che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno;

e) la descrizione dell'attività e/o del ciclo tecnologico nonché l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando:

- 1) se trattasi di attività e/o impianti a ciclo continuo;
- 2) le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno;
- 3) le condizioni di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore;

f) storie temporali dei rilievi fonometrici eseguiti;

g) copia dei certificati di taratura della strumentazione utilizzata;

h) rilievo fotografico dei punti di misura durante la loro esecuzione,

i) la stima, con metodi previsionali, dei livelli di rumore indotti nell'ambiente esterno ed abitativo, con la evidenziazione della compatibilità con i limiti di legge;

l) la descrizione della verifica di compatibilità con quanto indicato alla lettera f) che deve essere effettuata "post operam". In caso di incompatibilità con quanto previsto dalla medesima lettera f), deve essere ripresentata nuova documentazione di impatto acustico;

m) la stima dei livelli di rumore immesso nell'ambiente abitativo ed esterno;

n) le misure di attenuazione del rumore e di bonifica acustica predisposte;

o) copia del decreto dirigenziale per l'iscrizione nell'elenco regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.

5. In fase di esercizio e comunque non oltre due mesi dall'inizio dell'attività, dovrà essere inviata al Comune ed all'ARPA la verifica di compatibilità con quanto dichiarato nella valutazione di impatto acustico previsionale.

6. In caso di voltura del titolo autorizzativo, qualora non vengano apportate sostituzioni o modificazioni degli impianti od attrezzature, dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione da parte del nuovo titolare ai competenti uffici del Comune e di Arpa Lazio.

7. Al fine del rilascio del relativo nulla-osta, se per la nuova attività è previsto il superamento dei valori limite (vedi Sezione II), la valutazione di impatto acustico dovrà indicare anche le misure di mitigazione previste per ridurre entro i limiti di legge o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

8. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche, devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997.

9. I progetti relativi a nuove costruzioni, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte del tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al DPCM 5 dicembre 1997.

10. Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

11. La documentazione di impatto acustico di cui al presente articolo deve essere elaborata da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 18/01 e verificata, in sede di esame dei relativi progetti, da altro tecnico competente ai sensi del medesimo articolo.

12. Il comune rilascia l'autorizzazione acustica sulla base dei dati contenuti nella documentazione di cui al comma 1 previo parere dell'ARPA, con indicazione altresì dei valori massimi e delle eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone.

13. Ai fini del presente disciplina sono escluse dalla definizione di attività produttive le attività commerciali, artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi. A tale proposito, in sede di dichiarazione inizio attività o in sede di richieste di licenza o autorizzazione all'esercizio, il titolare di attività commerciali e artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività.

Art. 19 - PROCEDURE SEMPLIFICATE

1. Gli esercizi che sono dotati unicamente di un impianto di condizionamento con potenza non superiore a 13000 BTU/h con il relativo compressore esterno non adiacente ad altri compressori di altri impianti sono tenute alla sola comunicazione delle caratteristiche dell'apparato secondo il modello D.

Alla sola comunicazione di cui al comma 1 sono tenuti anche i gestori dei locali che fanno uso di una sola apparecchiatura assimilabile a quelle di uso domestico (TV, Radio) e che non utilizzino altre sorgenti rumorose.

Art. 20 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

2. La documentazione di Valutazione di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione dei seguenti nuovi immobili:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della Legge 447/95, ossia:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade delle classi da A a F del nuovo Codice della Strada;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. La Valutazione di Clima Acustico deve dimostrare che il nuovo progetto si inserisce in una porzione di territorio compatibile con le condizioni sonore già presenti nell'area.

4. La Valutazione di Clima Acustico deve tener conto dell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché della distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno, per qualsiasi tipologia di insediamento. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i criteri stabiliti dalla L.R. 18/01 art. 19 e depositata al Comune in allegato al Modello C.

5. In caso la Valutazione di Clima Acustico evidenzi una mancata compatibilità acustica a causa del superamento dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica o dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, il Comune, a seguito di istruttoria, rilascia provvedimento autorizzativo a condizione che:

- vengano individuati i soggetti responsabili del superamento;
- vengano individuati i soggetti cui spetta il risanamento;
- vengano indicate le modalità e i tempi per il risanamento, ai fini di un rispetto dei limiti di legge.

La Valutazione di Clima Acustico, al fine di semplificare l'iter autorizzativo, può già contenere l'individuazione dei soggetti e le modalità e i tempi indicati nel comma 4.

6. La documentazione di valutazione di clima acustico di cui al presente articolo deve essere elaborata da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 18/01 e verificata, in sede di esame dei relativi progetti, da altro tecnico competente ai sensi del medesimo articolo. Tale documentazione deve essere sottoscritta oltre che dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, anche dal proponente l'opera.

7. Il Comune dovrà avvalersi di ARPA Lazio nella fase di valutazione della relazione di cui al comma 4.

8. Il Comune subordinerà il rilascio della concessione edilizia al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici previsti nel DPCM 5 dicembre 1997.

SEZIONE V - PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Art. 21 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e la Valutazione Previsionale di Clima Acustico devono essere presentate in duplice copia all'Ufficio Ambiente comunale compilando i relativi modelli indicando l'ufficio richiedente il provvedimento autorizzativo e la finalità dello stesso.

2. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e la Valutazione Previsionale di Clima Acustico costituiscono parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

Art. 22 - MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. La mancata presentazione della documentazione di cui alle Sezioni III e IV è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale, o del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, oppure causa di osservazioni nell'ambito delle procedure per le Denunce di Inizio Attività.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui agli articoli precedenti interrompe l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui agli articoli precedenti è causa di diniego del certificato di agibilità/abitabilità.

SEZIONE VI - PARTICOLARI SORGENTI RUMOROSE

Art. 23 - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

1. Fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla Sezione III del presente Disciplinare, in tutte le strutture fisse, all'aperto o in ambiente chiuso, destinate al tempo libero o allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovranno essere rispettati i limiti di cui al DPCM. 16.4.99 n. 215.

Art. 24 - DISPOSITIVI DI ALLARME O ANTIFURTO

2. I dispositivi acustici di allarme o antifurto installati sui veicoli, fermo restando quanto prescritto in proposito dal Codice della Strada, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve superare la durata complessiva di 15 minuti primi, ancorché sia intermittente.

2. I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, oltre a rispettare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi la durata di 15 minuti primi.

Art. 25 - ALTOPARLANTI

1. La pubblicità sonora tramite automezzo e simile non può superare in una stessa area complessivamente il periodo di 20 minuti all'interno di una giornata ed è autorizzata nei seguenti periodi: 9.00-12.00 e 17.00-20.00.

Art. 26 – IMPIEGO DI APPARECCHI RUMOROSI NELLE ABITAZIONI

1. Nelle abitazioni, le attività svolte solo a fini privati, quali l'uso di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, nonché di apparecchi radiofonici e televisivi, devono essere svolte contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro livelli tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

2. Le attività svolte a fini privati nella abitazioni, quali l'uso di strumenti musicali ed eventuali impianti elettroacustici annessi, è consentito dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00, previa adozione di tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini; nessuna limitazione è prevista se l'attività non determina disturbo al vicinato o se viene eseguita la totale insonorizzazione del locale.

Art. 27 - ATTIVITÀ ALL'APERTO

1. Le attività all'aperto, quali traslochi, carico-scarico merci, rifornimenti con mezzi pesanti, camion-frigo in sosta, modellismo con apparecchi a motore a scoppio, svolte su suolo pubblico non devono recare in alcun modo molestie o disturbo.

2. I gestori di qualsiasi attività sono tenuti ad attivare procedure affinché eventuali schiamazzi non avvengano nelle vicinanze dei locali o aree in gestione.

Art. 28 - CAMPANE E SIMILI

1. Le campane, megafoni o impianti elettroacustici per le attività di culto o per segnalazione oraria devono limitare i periodi di funzionamento in relazione all'eventuale disturbo arrecato alla popolazione residente. La risoluzione delle problematiche di disturbo deve essere ricercata preferibilmente con accordi tra le parti interessate. In mancanza di tale accordo si applica quanto espresso dal MINISTERO DELL'AMBIENTE con nota prot. ...

Art. 29 - CONDOMINI

1. Nei condomini o negli ambienti abitativi in genere, definiti alla lett. b) dell'art. 2 della legge 447/95, è vietata l'esecuzione di musica dal vivo, qualora non sia stato realizzato trattamento insonorizzante, atto a consentire il rispetto dei limiti di immissione previsti dalle norme.

2. I regolamenti condominiali dovranno tener conto per quanto possibile del presente atto.

3. Per le opere di costruzione, successive alla entrata in vigore della legge 447/95, comprese le ristrutturazioni e le facciate degli edifici, dovranno essere rispettati i limiti previsti dal DPCM 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti passivi degli edifici". Eventuali contenziosi relativi al rumore prodotto da impianti tecnologici ad uso comune sono risolti all'interno dei regolamenti condominiali.

4. Le attività che comportano la emissione di rumore potenzialmente disturbante per il riposo delle persone in ambito cittadino, potranno essere svolte dalle ore 09:00 e le ore 14:00 o tra le ore 17:00 e le ore 20:00 con esclusione dei giorni festivi, tenendo conto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

SEZIONE VII – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 30 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune esercita le funzioni di controllo tecnico previste dall'art. 14, comma 2, L. 447/1995 e dall'art. 5 della L.R. 18/01, avvalendosi dell'ARPA.

2. Il Comune verifica con proprio personale individuato ai sensi dell'art. 14 comma 2 e 3 della legge 447/95, l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi adottati di cui all'art. 32.

3. Il personale incaricato, in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 20 della L.R. 18/01, esercita le attività di vigilanza e di controllo di cui al comma 1 secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della L. 447/1995.

Art. 31 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Sono attribuite alle province ed ai comuni, nell'ambito delle rispettive funzioni di controllo e di vigilanza di cui alla L.R. 18/01, le funzioni concernenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della L. 447/1995, secondo le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche; in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione è raddoppiata.

2. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della L. 447/1995 è versato dalle province e dai comuni all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del citato articolo. Per la ripartizione degli importi delle sanzioni comminate dalla provincia tra la provincia ed i comuni si applica quanto previsto dall'articolo 182, comma 2 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

Art. 32 - DIFFIDE - SOSPENSIONI - REVOCHE

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, qualora l'organo di vigilanza e controllo accerti il superamento dei limiti di immissione all'interno degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno (criterio differenziale e limite assoluto di zona) e dei limiti di emissione se in vigore, gli organi comunali applicano i seguenti provvedimenti:

- diffida/ordinanza ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. A seguito della diffida/ordinanza il responsabile della sorgente disturbante dovrà presentare idonea documentazione e relazione tecnica di impatto acustico redatta da tecnico competente che attesti l'eliminazione degli inconvenienti. Al fine di procedere alle verifiche tecniche, dovrà essere consentito se ritenuto tecnicamente valido, l'accesso nelle abitazioni degli esponenti per le indagini strumentali. Qualora sia impedita la verifica del tecnico competente da parte degli esponenti, non si darà seguito ad ulteriori segnalazioni di disturbo.
- inibizione della sorgente disturbante per tre mesi qualora i superamenti accertati dall'organo di vigilanza si ripetano per due volte nel corso dell'anno. Al termine dei tre mesi il responsabile della sorgente disturbante ed il tecnico competente dovranno presentare una nuova documentazione e relazione di impatto acustico che attesti la eliminazione degli inconvenienti. Il titolare è autorizzato alla attivazione della sorgente acustica in via provvisoria, fino a verifiche eseguite dall'organo di controllo.
- inibizione totale dell'uso della sorgente per ulteriori superamenti.

2. Per esposti relativi a sorgenti acustiche esistenti o non soggette ad autorizzazione e successivo accertamento del superamento dei limiti di immissione in ambiente abitativo ed esterno eseguito dall'organo di vigilanza, il proprietario dovrà produrre e presentare al Comune, la documentazione dei lavori eseguiti per rientrare nei limiti di legge, applicando comunque gli eventuali provvedimenti di cui al punto precedente.

3. Nel caso di superamento dei limiti di attenzione dovuto ad infrastrutture dei trasporti, dovranno essere adottati i provvedimenti previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 novembre 2000. I valori di attenzione non si applicano alle fasce di pertinenza delle strutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

4. Per il mancato rispetto dei limiti di immissione ed emissione sonora, l'inosservanza dei provvedimenti e delle prescrizioni adottate legittimamente dalle Autorità competenti, la violazione dei regolamenti di esecuzione della legge 447/95 e delle disposizioni adottate dalla Regione, Provincia e Comune, si applicano le sanzioni amministrative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 659 del c.p.p., ai sensi dell'articolo 10 della legge 447/95.